

**PIER PAOLO
CICCIOLA**

O = non presente

C = IT

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG Z99141602C

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "MBDA ITALIA S.p.A." con sede legale in Roma - per la fornitura di n. 18 booster e di n. 18 bulloni di espulsione per missili Teseo MK2/A, per l'importo complessivo € 1.185.573,97 (unmilione centottantacinquemila-cinquecentosettantatre/97).

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito

dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- Il Dott. Michele della VENTURA - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali N° 171 del 21 Dicembre 2015, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- l'Ing. Pier Paolo CICCIOLO nato a Montefalco (PG) il 01/04/1966, in qualità di Procuratore Speciale della Società "MBDA ITALIA S.p.A." con sede legale in Roma - Via Monte Flavio n°45 (codice fiscale n°06700621003) come risulta dalla visura camerale in data 20/11/2015 e dalla Procura Speciale n°66378 di Repertorio in data 15/12/2015.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto

in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 16 del 08.04.2015, è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 04.05.2015;
- la Società ha presentato offerta in data 30.06.2015;
- a seguito della variante alla determinazione a contrarre in data 01/12/2015, una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, con verbale n.56 in data 01.12.2015, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Società in data 01.12.2015;
- la Società ha accettato in data 02.12.2015 il prezzo complessivo di € 1.185.573,97 (unmilione centottantacinquemilacinquecentosettantatre/97), di cui € 40.596,38 (quarantamilacinquecentonovantasei/38) per i costi relativi alla sicurezza interna,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici

relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 8a Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà indicato dal RUP successivamente all'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di

sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire quanto segue:

Lotto n.1: Fornitura di n.18 propulsori booster completi di iniziatori per missili Teseo MK2/A;

Lotto n.2: Fornitura di n.18 bulloni di espulsione per missili Teseo MK2/A;

Lotto n.3: Integrazione, revisione, allineamento di n. 8 sezioni booster per missili Teseo MK2/A.

Lotto n.4: Integrazione, revisione, allineamento di n. 10 sezioni booster per missili Teseo MK2/A.

4.2 I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui all'Appendice Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.4 In relazione alle attività di fornitura, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura di n.18 booster è di € 1.185.573,97 (unmilione centot-

tantacinquemilacinquecentosettantatre/97), di cui €40.596,38 (quarantamilacinque-centonovantasei/38) relativi agli oneri per la sicurezza contro i rischi specifici dell'attività in Società connessi con la fornitura, così ripartito:

Lotto 1

Importo € 729.936,72 (settecentoventinovemilannovecentotrentasei/72)

Lotto 2

Importo € 66.972,24 (sessantaseimilanovecentosettantadue/24);

Lotto 3

Importo € 172.740,00 (centosettantaduemilasettecentoquaranta/00);

Lotto 4

Importo € 215.925,01 (duecentoquindicimilanovecentoventicinque/01).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini

contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la ha presentato la Polizza Fideiussoria n°820181 di € 59.278,70 (Euro cinquantanovemiladuecentosettantotto/70), rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. sede di Roma - Via Ennio Quirino Visconti n°85, in data 14/12/2015, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. 163 del 2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al Direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo, e alla 12^a divisione liquidazioni, entro i seguenti termini:

8.1.1 Lotto 1:

210 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.1.2 Lotto 2:

210 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società,

della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.1.3 Lotto 3:

300 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale. Il CIMA Aulla metterà a disposizione della Società, presso il CIMA stesso, n.8 Sezioni Booster Teseo. A valle dell'emissione del modello di consegna dei materiali dovrà essere eseguita una ricognizione degli stessi da parte del CIMA e della Società alla presenza del Direttore dell'esecuzione. Gli esiti di tale ricognizione dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Divisione tecnica competente, al CIMA ed alla Società con un anticipo non inferiore a 90 (novanta) giorni solari rispetto al termine stabilito per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità. Qualora il tempo decorrente dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, del verbale di ricognizione rispetto al termine stabilito per la comunicazione di approntamento

alle prove di verifica di conformità sia inferiore ai 90 (novanta) giorni solari, il termine di 300 giorni solari di cui al presente articolo verrà prolungato di un periodo pari al ritardo verificatosi.

8.1.4 Lotto 4:

360 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale. Il CIMA Aulla metterà a disposizione della Società, presso il CIMA stesso, n.10 Sezioni Booster Teseo. A valle dell'emissione del modello di consegna dei materiali dovrà essere eseguita una ricognizione degli stessi da parte del CIMA e della Società alla presenza del Direttore dell'esecuzione. Gli esiti di tale ricognizione dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Divisione tecnica competente, al CIMA ed alla Società con un anticipo non inferiore a 90 (novanta) giorni solari rispetto al termine stabilito per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità. Qualora il tempo decorrente dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, del

verbale di ricognizione rispetto al termine stabilito per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità sia inferiore ai 90 (novanta) giorni solari, il termine di 360 giorni solari di cui al presente articolo verrà prolungato di un periodo pari al ritardo verificatosi.

8.1.5

La Società MBDA è preposta, a sua cura e spese, al ritiro dei n.18 Sezioni Booster di cui agli articoli 8.1.3 e 8.1.4 e agli altri trasferimenti previsti nell'A.T..

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 La Società dovrà consegnare al CIMA Aulla, all'atto del ritiro delle Sezioni Booster di cui agli articoli 8.1.3 e 8.1.4 la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di proprietà, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a favore della M.M. effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.
- b) speciale cauzione bancaria o assicurativa nelle

forme previste dall'art. 75, comma 4, del D.Lgs.n°163/2006, di importo pari al valore dei materiali affidati, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58. Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Società tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre ché si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali.

I trasporti dei predetti materiali, verso

l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese della Società.

8.3 I materiali saranno approntati per la verifica di conformità presso lo stabilimento della Società nella data che verrà comunicata dalla Società all'A.D..

8.3.1 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del lotto contrattuale rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

8.4 La Commissione/il soggetto incaricato dovrà/dovranno preventivamente eseguire gli

accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

8.4.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione di dell'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per territorio almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica in Società saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alla verifica tecnica in Società, ai sensi dell'art. 314 del

D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.5 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati al Direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, e alla Divisione

tecnica competente.

8.6 Entro 15 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà consegnare i materiali di cui all'articolo 8.1.1 (lotto 1) presso il CIMA AULLA. Il CIMA Aulla dovrà adempiere a quanto previsto all'articolo 8.8 e contestualmente mettere a disposizione della Società, attraverso un modello di cessione definitiva, i materiali di cui all'articolo 8.1.1 nell'ambito delle attività inerenti i lotti 3 e 4 e di cui all'articolo 8.1.3 e 8.1.4. La Società dovrà consegnare al CIMA Aulla, all'atto del ritiro dei Propulsori Booster di cui all'articolo 8.1.1 la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di proprietà, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a favore della M.M. effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio.
- b) speciale cauzione bancaria o assicurativa nelle forme previste dall'art. 75, comma 4, del D.Lgs.n°163/2006, di importo pari al valore dei materiali affidati, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58. Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Società tuttavia rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre ché si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di restituzione dei materiali di cui agli articoli 8.1.3 e 8.1.4.

I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese della Società.

8.7 Entro 15 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà consegnare

i materiali di cui agli articoli 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 presso il CIMA AULLA.

8.8 CIMA AULLA cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare al Direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo, ed alla Divisione tecnica competente il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.9 La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico della fornitura contrattuale.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

8.10 Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal Responsabile del procedimento
Il certificato di verifica di conformità viene

trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.11 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.12 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

In caso di indisponibilità della PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al Responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante

stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle

variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della Società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del Responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della

stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente

necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento,

grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete

all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli la Società e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al Responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha

facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12 ^ Divisione);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P". Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di riconsegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotto 1

100% dell'importo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità dietro

presentazione di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotti 2, 3 e 4:

100% dell'importo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e dietro presentazione di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine .

ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8

saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2. Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata

l'applicazione delle penalità.

18.5. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società contraente presso la "UNICREDIT BANCA S.p.A." sede di Roma - Via A. Specchi n°19, IBAN: IT22L0200805351000003576157 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Sigg.:

- Antonio PERFETTI cod. fisc.: PRFNTN55E28A4621;
- Claudio PALOMBY cod. fisc.: PLMCLD58D29F839K;
- Silvia RATTANZI cod. fisc.: RZZSLV57B62H501U;
- Massimo MAZZONESCHI cod. fisc.: MZZMSM62S25H501K;

- Anna ILLIANO cod. fisc.: LLNNNA68T59G964R;

- Maria Cristina PAPINI cod. fisc.:

PPNMCR69E65H5010;

- Letizia IULIANO cod. fisc.: LNILTZ76M49H501Q.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato..

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione delle forniture di cui ai lotti n.1, n.2, n.3 e n.4 decorre il relativo periodo di garanzia che avrà la durata di 365

giorni solari.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla marina militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla

Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più

soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del

D.Lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni

destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Roma - Via Monte Flavio n°45, presso la propria sede legale

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha

trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale , o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 41 circa, dei fogli n° 21 di cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETA'

Ing. Pier Paolo CICCIOLO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. la Società, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia,

ART. 17 - Pagamenti,

Art. 26 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

Ing. Pier Paolo CICCIOLO

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. Michele della VENTURA

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Livia MANISCALCO